



COMUNE DI VERZUOLO

PROVINCIA DI CUNEO

Verzuolo, 9.03.2010

UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

(0+0)

PRIMA

PUBBLICAZIONE di RITROVAMENTO di COSE

IL SINDACO

Visto l'art.927 e seguenti del Codice Civile

Rende noto

Che è stata consegnata la seguente cosa mobile trovata nel territorio di questo Comune: FEDINA

nelle seguenti circostanze VERZUOLO

Si avverte che trascorso un anno dal giorno 9.03.2010 (ultimo della pubblicazione del presente avviso nell'albo pretorio) senza che si presenti il proprietario, la FEDINA di cui sopra sarà data in proprietà a chi l'ha trovata.

li...9.03.2010.....

IL SINDACO

IL SINDACO

Gianfranco Prof. MARENGO

(0+0) Prima o seconda

Art. 927 - COSE RITROVATE

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

Art. 928 - PUBBLICAZIONE DEL RITROVAMENTO:

Il Sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune, da farsi per due Domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Art. 929 - ACQUISTO DI PROPRIETA' DELLA COSA RITROVATA:

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario (931), la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricavando il prezzo devono pagare le spese occorse. (931)